

Legge 26 aprile 2012, n.44

**Conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n.16, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
potenziamento delle procedure di accertamento»**

(pubblicata sul S.O. n.85 alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2012)

(Estratto)

(omissis)

Articolo 2

Comunicazioni e adempimenti formali

(omissis)

5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento."

(omissis)